

REPERTORIO N.384

RACCOLTA N.272

ATTO COSTITUTIVO

della FONDAZIONE GABRIELLA LIUTI - ONLUS - Organizzazione non
lucrativa di utilità sociale

Registrato
all'Agenzia delle
Entrate di Viterbo
il 15/03/2013
n.2355
Serie 1T

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici il giorno tredici del mese di marzo.

13 MARZO 2013

In Acquapendente, nel mio studio in via Vittorio Veneto n.21.

Avanti a me Dottor Maria Teresa DALSSASSO, Notaio in Acquapen-
dente, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di
Viterbo e Rieti,

SONO PRESENTI:

- BENELLA Vera, nata a Porano il 23 marzo 1954, residente in
Castel Giorgio, via Cupa n.78, codice fiscale BNL VRE 54C63
G8810;

- LIUTI Sylvia, nata a Troy (Stato di New York, USA) il 10 ot-
tobre 1965, residente in Perugia, piazzale Giotto n. 44, codi-
ce fiscale LTI SLV 65R50 Z404G;

- LUCCHI Francesco, nato a Orvieto il 05 settembre 1977, resi-
dente in Castel Giorgio, via Cupa n.78, codice fiscale LCC FNC
77P05 G148D;

- LUCCHI Marco, nato a Orvieto il 23 marzo 1980, residente in
Castel Giorgio, via Cupa n.78, codice fiscale LCC MRC 80C23
G148R;

- MASTRINI Alfio, nato a Perugia il 14 settembre 1956, resi-

dente in Perugia, via G. Donizetti n.6, codice fiscale MST LFA
56P14 G478R.

Io Notaio sono certo dell'identità personale dei comparenti i
quali dichiarano, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

I signori BENELLA Vera, LIUTI Sylvia, LUCCHI Francesco, LUCCHI
Marco e MASTRINI Alfio costituiscono una Fondazione denominata
"FONDAZIONE GABRIELLA LIUTI - ONLUS - Organizzazione non lu-
crativa di utilità sociale" in sigla "FONDAZIONE GABRIELLA
LIUTI - ONLUS" per la quale sarà chiesto il riconoscimento
della personalità giuridica ai sensi e per gli effetti
dell'art.1 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361.

ARTICOLO 2

La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili
e ha sede nel Comune di Castel Giorgio, Contrada Capannelle
n.22.

Sedi, sezioni o centri della Fondazione potranno essere isti-
tuiti in altre città italiane e straniere.

ARTICOLO 3

La Fondazione persegue esclusivamente scopi di solidarietà so-
ciale ed in particolare ha lo scopo di operare nel settore so-
cio assistenziale con finalità di solidarietà sociale.
L'attività principale è l'organizzazione di servizi e assi-
stenza ai malati di Alzheimer e di altre malattie neurodegene-
rative e ai loro familiari.

La Fondazione potrà, quindi, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, svolgere ogni tipologia di servizio volto al miglioramento della qualità dei servizi di assistenza ai malati di Alzheimer e di altre malattie neurodegenerative e ai loro familiari, in particolare: organizzare incontri, dibattiti, convegni, eventi, manifestazioni pubbliche per fornire una adeguata e concreta risposta alle necessità assistenziali specifiche di questa malattia; sovvenzionare studi, ricerche, indagini, anche attraverso il confronto tra specialisti del settore favorendo l'incontro e lo scambio di informazioni scientifiche, per uno sviluppo più rapido della ricerca, realizzare e distribuire prodotti editoriali e multimediali ai fini istituzionali fino a costituire Enti di studio e di ricerca, contribuire alla realizzazione da parte di terzi di iniziative rientranti negli scopi della Fondazione; stabilire rapporti anche duraturi e cooperare con Organizzazioni, Istituzioni ed Enti impegnati nella ricerca e nella lotta contro la malattia; organizzare incontri di formazione e aggiornamento professionale per operatori che operano nel settore.

La Fondazione si propone, inoltre, di istituire relazioni con altri enti o associazioni aventi finalità similari, enti locali, ed altre istituzioni su tutto il territorio nazionale e estero, per la realizzazione di iniziative comuni rientranti negli scopi associativi.

Per la realizzazione di tali scopi la Fondazione non potrà

svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse connesse.

ARTICOLO 4

Ai fini dell'espletamento degli scopi suddetti, i soci Fondatori dichiarano di costituire, come di fatto costituiscono, il patrimonio iniziale della Fondazione nella somma di Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero).

Detta somma che sarà versata a nome della Fondazione su di un apposito conto corrente, viene conferita nel fondo di dotazione nel modo seguente:

LUCCHI Francesco, LUCCHI Marco e MASTRINI Alfio per Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuno in contanti;

BENELLA Vera per Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento virgola zero zero) mediante assegno bancario non trasferibile intestato alla Fondazione, tratto sulla Cassa di Risparmio di Orvieto distinto con il n. 0008347838-05;

- LIUTI Sylvia per Euro 14.000,00 (quattordicimila virgola zero zero) mediante bonifico della Banca UNICREDIT in data 2 gennaio 2013 temporaneamente effettuato a favore della società RESIDENZA ALZHEIMER NON TI SCORDAR DI ME s.r.l. con sede in Castel Giorgio, contrada Capannelle n.22.

La signora BENELLA Vera, in qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione della suddetta società provvederà a versare la somma come sopra ricevuta nell'apposito conto corrente bancario che verrà intestato alla Fondazione.

ARTICOLO 5

La Fondazione sarà retta e svolgerà la propria attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 6

Presidente della Fondazione è la signora LIUTI Sylvia alla quale spetta la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Vice-Presidente della Fondazione è il signor LUCCHI Francesco al quale viene conferito il potere di gestire i rapporti con le banche e quello di compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Viene nominato il Comitato Direttivo, al quale spetta la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nella persona dei signori:

- LIUTI Sylvia - Presidente;
- LUCCHI Francesco - Vice-Presidente;
- LUCCHI Marco;
- BENELLA Vera;
- MASTRINI Alfio.

Essi rimangono in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni.

Il Presidente della Fondazione e in alternativa il Vice-Presidente si riservano lo svolgimento di tutte le pratiche

occorrenti per il riconoscimento della Fondazione qui costituita e quindi di apportare al presente atto ed all'allegato statuto tutte quelle modificazioni che fossero a tal fine richieste dalle competenti autorità.

ARTICOLO 7

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della Fondazione.

Di questo atto e dell'allegato ho dato lettura ai componenti i quali, da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia su due fogli per pagine cinque e fin qui della sesta e completato da me Notaio.

Viene sottoscritto alle ore quindici e minuti cinquanta.

F.to: Benella Vera

F.to: Sylvia Liuti

F.to: Francesco Lucchi

F.to: Lucchi Marco

F.to: Alfio Mastrini

F.to: Maria Teresa Dalsasso Notaio

Copia conforme all'originale nei miei atti, firmato a norma di legge che si rilascia per gli usi consentiti.

Acquapendente, 19 marzo 2013



STATUTO

della FONDAZIONE GABRIELLA LIUTI - ONLUS - Organizzazione non

lucrativa di utilità sociale

in sigla FONDAZIONE GABRIELLA LIUTI - ONLUS

Articolo 1) Costituzione-sede

E' istituita la "FONDAZIONE GABRIELLA LIUTI - ONLUS - Organiz-

zazione non lucrativa di utilità sociale" in sigla "FONDAZIONE

GABRIELLA LIUTI - ONLUS", con sede in Castel Giorgio, in Con-

trada Capannelle n.22.

La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili

ed è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito del ter-

ritorio nazionale ed estero, anche mediante la costituzione di

apposite sezioni locali.

Essa ha personalità giuridica ai sensi degli articoli 12, 14 e

seguenti del codice civile.

La Fondazione ha l'obbligo di usare, nella denominazione ed in

qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pub-

blico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità

sociale" o l'acronimo "Onlus".

Articolo 2) Scopi

La Fondazione persegue esclusivamente scopi di solidarietà so-

ciale ed in particolare ha lo scopo di operare nel settore so-

cio assistenziale con finalità di solidarietà sociale.

L'attività principale è l'organizzazione di servizi e assistenza ai malati di Alzheimer e di altre malattie neurodegenerative, e ai loro familiari.

La Fondazione potrà, quindi, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, svolgere ogni tipologia di servizio volto al miglioramento della qualità dei servizi di assistenza ai malati di Alzheimer e di altre malattie neurodegenerative e ai loro familiari, in particolare: organizzare incontri, dibattiti, convegni, eventi, manifestazioni pubbliche per fornire un'adeguata e concreta risposta alle necessità assistenziali specifiche di questa malattia; sovvenzionare studi, ricerche, indagini, anche attraverso il confronto tra specialisti del settore favorendo l'incontro e lo scambio di informazioni scientifiche, per uno sviluppo più rapido della ricerca, realizzare e distribuire prodotti editoriali e multimediali ai fini istituzionali fino a costituire Enti di studio e di ricerca, contribuire alla realizzazione da parte di terzi di iniziative rientranti negli scopi della Fondazione; stabilire rapporti anche duraturi e cooperare con Organizzazioni, Istituzioni e Enti impegnati nella ricerca e nella lotta contro la malattia; organizzare incontri di formazione e aggiornamento professionale per operatori che operano nel settore.

La Fondazione si propone, inoltre, di istituire relazioni con altri enti o associazioni aventi finalità similari, enti locali, ed altre istituzioni su tutto il territorio nazionale

stero, per la realizzazione di iniziative comuni rientranti

negli scopi associativi.

articolo 3) Attività direttamente connesse

La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da

quelle indicate negli scopi di cui all'art.2 del presente sta-

tuto, ad eccezione di quelle direttamente connesse ovvero, a

titolo esemplificativo:

stipulare ogni opportuno atto o contratto e convenzione di

qualsiasi genere anche trascrivibile nei pubblici registri,

con enti pubblici o privati, che siano considerati opportuni e

utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, loca-

trice, comodataria o comunque legalmente ricevuti o posseduti,

concedere in comodato d'uso i beni di cui essa sia propieta-

ria;

raccogliere, anche mediante l'organizzazione e gestione di

iniziative di sensibilizzazione sociale, fondi finalizzati al-

la realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi

e servizi di cui all'art.2 del presente statuto;

acquisire beni mobili ed immobili strumentali, ricevere do-


zioni o liberalità e costituirsi in giudizio, per la tutela

del patrimonio degli interessi perseguiti.

articolo 4) Vigilanza

Le autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione

nei sensi del codice civile e della legislazione speciale in



materia.

Articolo 5) Patrimonio iniziale e Fondo di gestione

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle dotazioni conferite dai soci Fondatori.

Tale patrimonio potrà venire aumentato ed alimentato da:

- elargizioni in qualsiasi forma concesse corrisposte da enti pubblici o da privati;

- contributi in qualsiasi forma concessi dallo Stato, dalla Regione, di Enti pubblici e privati, di organismi statali e internazionali, per la realizzazione di progetti, programmi, opere, in conformità delle finalità statutarie;

- interessi a titoli di rendita e di somme di denaro in deposito presso gli istituti di credito;

- rendite e proventi derivanti dall'esercizio di attività in conformità agli scopi promossi dalla Fondazione.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 6) Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni anno finanziario devono essere redatti la Situazione previsionale annuale ed il Bilancio consuntivo.

La Fondazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitoli

urante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

La Fondazione impiegherà gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse o costituirà riserve vincolate a fini istituzionali.

Articolo 7) Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

Soci Fondatori;

Sostenitori.

Articolo 8) Soci Fondatori e Sostenitori

Sono Soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno effettuato il versamento promesso da destinarsi ai fondi di dotazione e funzionamento e che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Sono altresì considerati Soci Fondatori coloro che ne abbiano richiesto al Comitato Direttivo il quale li abbia accettati come tali e che abbiano effettuato il versamento previsto.

La posizione di Socio Fondatore non si trasferisce iure successionis.

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condivi-



dendò le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali, o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Comitato Direttivo ovvero con un'attività, anche professionale, ritenuta dal Comitato stesso di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

I Sostenitori sono ammessi con delibera inappellabile del Comitato Direttivo adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. La delibera indica le prestazioni che sono tenuti i sostenitori ed il termine di validità della stessa. I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

Possono essere nominati Sostenitori, ove in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni sopra previste, anche le persone fisiche e le persone giuridiche di nazionalità straniera nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni costituiti o aventi sede all'estero.

Articolo 9) Esclusione e recesso

Il Comitato Direttivo decide, con deliberazione assunta con voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione dei Soci Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, e, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni

i conferimenti previsti dal presente Statuto;

- condotta comunque incompatibile con i principi e gli scopi della Fondazione e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione, scissione, mutamento degli assetti di vertice (salva conferma espressa del Comitato Direttivo della Fondazione);

- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;

- ricorso al mercato del capitale di rischio;

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

- apertura di procedure di liquidazione;

- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Soci Fondatori ed i Soci Sostenitori possono, in ogni momento, recedere volontariamente dalla Fondazione, fermo restando il dovere di pieno adempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 10) Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- Il Presidente della Fondazione;

- Il Vice-Presidente della Fondazione;

- Il Comitato Direttivo;

- L'Assemblea dei Soci Fondatori;

- Il Revisore o il Collegio dei Revisori.

I componenti di tutti gli Organi rimangono in carica a tempo

indeterminato, fino a revoca o dimissioni.

I componenti degli Organi della Fondazione non percepiscono

alcun compenso per l'attività svolta.

Articolo 11) Presidente della Fondazione e Vice-Presidente

Il Presidente della Fondazione è eletto dal Comitato Direttivo

e ne fa parte con diritto di voto.

Il Comitato Direttivo può individuare, altresì, un membro

c.d. Vice Presidente, con funzioni vicarie del Presidente, in

caso di mancanza o di impedimento.

Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione di fronte

ai terzi ed in giudizio; convoca e presiede il Comitato Direttivo;

esegue le deliberazioni del Comitato Direttivo, esercita

i poteri inerenti l'esecuzione delle iniziative dirette alla

individuazione degli scopi statutari e dei programmi di attività;

adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento

amministrativo della Fondazione; espone al Comitato Direttivo

le linee programmatiche relative alle attività di perseguimento

dei fini; convoca e presiede l'Assemblea dei soci Fondatori.

ri.

Il Presidente, inoltre, cura la comunicazione esterna ed interna,

le relazioni con enti, istituzioni, ed altri organismi

anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno

delle singole iniziative della Fondazione.

Articolo 12) Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto da tre a cinque membri, oltre il Presidente della Fondazione.

I membri del Comitato Direttivo vengono designati dai Soci Fondatori.

In caso di mancanza o di cessazione dalla carica di un componente, la nomina dei nuovi componenti verrà fatta dai consiglieri in carica; il Consigliere così eletto rimarrà in carica fino alla prossima Assemblea dei Soci Fondatori.

Il Comitato Direttivo elegge, tra i suoi componenti, il Presidente della Fondazione, ed individua eventualmente il suo vicario.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente della Fondazione ogni qual volta questi lo ritiene opportuno, e, comunque, almeno due volte all'anno, allo scopo di procedere alla programmazione delle iniziative e per deliberare in ordine all'approvazione della situazione previsionale annuale e del Bilancio consuntivo.

Il Comitato Direttivo deve, altresì, essere convocato qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

Anche in mancanza di formale convocazione, il Comitato Direttivo si reputa regolarmente costituito quando ad esso partecipano tutti i membri personalmente o per delega.

Le deliberazioni sono valide se assunte a maggioranza dei voti dei componenti il Comitato; in caso di parità prevale il voto

del Presidente. E' consentita la deliberazione su delega in forma scritta ai presenti, a condizione che siano presenti almeno tre componenti del comitato direttivo.

E' altresì consentito lo svolgimento delle riunioni a mezzo audio e/o video conferenza.

Spettano al Comitato Direttivo i poteri inerenti la individuazione dei programmi per il perseguimento dei fini della Fondazione nonché il controllo dell'attività del Presidente e del Vice-Presidente nonché la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Il Comitato Direttivo può, inoltre, attribuire ad uno o più dei suoi componenti compiti specifici relativi alla gestione della Fondazione, per singoli affari, per settori di attività ovvero relativi all'esecuzione di iniziative finalizzate alla realizzazione degli scopi della Fondazione.

Articolo 13) Assemblea dei Soci Fondatori

L'assemblea dei Soci Fondatori è convocata dal Presidente della Fondazione che la presiede o su richiesta del Comitato Direttivo; elegge i componenti del Comitato Direttivo; fornisce le indicazioni programmatiche triennali e pareri sull'attività degli organi della Fondazione; stabilisce le modifiche da apportare al presente Statuto.

E' consentita la deliberazione su delega in forma scritta ai presenti.

Articolo 14) Revisore o Collegio dei Revisori

Il Revisore o il Collegio dei Revisori è un organo eventuale, è nominato dal Comitato Direttivo e può essere un organo monocratico ovvero collegiale e allora è composto da un numero variabile di tre o cinque membri.

Ad esso spettano le funzioni di controllo della gestione attraverso l'esame della Situazione previsionale annuale e del Bilancio consuntivo.

Il Revisore o il Collegio dei Revisori può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Direttivo, delle quali deve avere notizia, e può, in ogni tempo, riferire sull'andamento della gestione patrimoniale e contabile all'Assemblea dei Soci Fondatori.

Articolo 15) Scioglimento

La Fondazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, devolgerà il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In caso di scioglimento, il patrimonio della Fondazione, sarà devoluto prioritariamente all'Ente avente finalità analoghe a quelle statutarie della Fondazione designato dal Comitato Direttivo, sempre sentendo l'organismo di controllo.

Articolo 16) Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le

disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 17) Norma transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Soci Fondatori in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

F.to: Benella Vera

F.to: Sylvia Liuti

F.to: Francesco Lucchi

F.to: Lucchi Marco

F.to: Alfio Mastrini

F.to: Maria Teresa Dalsasso Notaio

Maria Teresa Dalsasso

